

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1705

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTELLI, PERRONE, BETTIN, SCALIA,
APUZZO, TURRONI, PRATESI, PAISSAN, MATTIOLI**

Disciplina dell'orario dei negozi
e degli esercizi di vendita al dettaglio

Presentata il 10 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente iniziativa si prefigge l'obiettivo di riformare l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, venendo incontro alle nuove esigenze dei cittadini-consumatori. Da anni, sia in Italia che nel resto d'Europa, associazioni di consumatori e associazioni di commercianti chiedono la liberalizzazione degli orari ed in particolare la facoltà di apertura nei giorni festivi e domenicali. Già alcuni Paesi europei, come la Spagna e la Francia, hanno una normativa che consente in un caso la massima libertà di apertura e nell'altro la possibilità di apertura domenicale.

Il nostro Paese, che fruisce di notevoli flussi turistici, non potrebbe che avvantaggiarsi da una nuova normativa che metta fine al deserto delle nostre città, soprattutto quelle a vocazione turistica, nelle domeniche e nei giorni di festa. Sarebbe un vero e proprio salto di qualità per i turisti e per i cittadini utenti e consumatori, soprattutto se la normativa si accompagnasse ad una razionalizzazione degli orari dei servizi pubblici e degli uffici delle amministrazioni pubbliche. Una riforma in tal senso potrebbe comportare sensibili riduzioni delle congestioni da traffico e dell'inquinamento atmosferico e acustico.

Ciò premesso, tre sono i punti qualificanti di questa proposta. Il primo, contenuto nell'articolo 2, prevede la possibilità per i sindaci, sentito il consiglio comunale, di convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per determinare con le parti istituzionali, economiche, sociali e dell'associazionismo civico una programmazione degli orari cittadini nei settori degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzare e armonizzare il sistema della mobilità urbana.

Il secondo punto è contenuto nell'articolo 4, in cui si consente alle regioni, nelle località ad economia turistica, la possibilità di fissare l'orario di apertura e chiu-

sura dei negozi anche nei giorni domenicali e festivi. Rispetto alla normativa vigente vengono a cadere i limiti temporali che — come ad esempio nel Lazio — permettono questa facoltà solo per quattro mesi consecutivi o per cinque mesi complessivamente nell'arco di un anno.

Il terzo punto, contenuto nell'articolo 6, consente a chi esercita l'attività di vendita al dettaglio la facoltà e non l'obbligo di rispettare gli orari di apertura domenicali e festivi fissati dalle regioni in base all'articolo 4.

Infine, ma non meno importante, la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1, consente, comunque alle rivendite di pane e di prodotti ortofrutticoli la facoltà di apertura antimeridiana nei giorni domenicali e festivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, delle normative vigenti e dei contratti per le categorie dei lavoratori, sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.

2. La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 52 ore di apertura;

b) deve essere prevista la chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, che non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

c) nel caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare l'apertura per l'intera giornata nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio pubblico;

d) nei giorni domenicali e festivi le rivendite di pane e di prodotti ortofrutticoli, salvo comunicazione ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono, comunque, effettuare l'apertura antimeridiana.

3. L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone o per settori merceologici, limitando la differenziazione per zone ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in una unica mezza giornata per tutti i negozi dello

stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4.

ART. 2.

1. I sindaci, sentito il consiglio comunale, possono convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per determinare con le parti istituzionali, economiche, sociali e dell'associazionismo civico una programmazione degli orari cittadini nei settori degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici delle Amministrazioni pubbliche anche al fine di razionalizzare e armonizzare il sistema della mobilità urbana.

ART. 3.

1. Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati. Esse determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 1.

ART. 4.

1. Sono definiti comuni e località ad economia turistica quelli identificati come tali dai consigli regionali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza di detto termine, sono automaticamente inquadri in tale classificazione tutti i comuni che deliberino in tal senso al fine dell'applicazione della presente legge.

2. Nelle località ad economia turistica le regioni, sentito l'ente provinciale per il turismo, le organizzazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali possono essere sospese la chiusura domenicale e festiva, nonché la chiusura infrasettimanale su richiesta delle associazioni rappresentative cittadine e di strada.

ART. 6.

1. Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative, le aziende agricole e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio o gli enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario festivo e domenicale determinato dalla regione intendendolo come facoltà e non come obbligo di apertura.

ART. 7.

1. Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercenti di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, presso le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione di carburante.

2. Le rosticcerie e le pasticcerie, le rivendite di pasta fresca e gli artigiani che vendono prodotti di loro esclusiva produzione, anche se non in possesso di licenza di pubblica sicurezza, possono effettuare vendita al dettaglio sia di domenica che nelle feste infrasettimanali.

3. La vendita di fiori può essere effettuata anche la domenica e nelle feste infrasettimanali.

ART. 8.

1. Gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di di-

stribuzione di carburante sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate.

2. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante.

ART. 9.

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di un giorno fino ad un massimo di quindici giorni.